



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
1° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 16246/2019 tra:

██████████

elettivamente domiciliato in Torino al corso ██████████
presso lo studio degli avvocati ██████████ del
Foreo di Torino rappresentanti e difensori

parte opponente

e

██████████

██████████ S.p.A.)

elettivamente domiciliata in Roma alla via ██████████ presso lo
studio degli avvocati ██████████ del Foro di Roma
rappresentanti e difensori

parte opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.;
contratto di somministrazione e fornitura di gas; pagamento somme.



CONCLUSIONI: all'udienza del 13.4.2022 venivano rassegnate le seguenti conclusioni con note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020

Parte opponente [REDACTED]

“In via istruttoria

Previa ammissione ove occorrendo dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A. convenuta e per testi da intendersi richiamati dalla premessa “Vero che”:

1) Nel mese di marzo 2005 il signor [REDACTED] a seguito di licenza per finita locazione intimata dal proprietario dell'immobile in Torino, via [REDACTED] rilasciava i detti locali senza mai più farvi ritorno;

2) Poco dopo il rilascio dei locali il signor [REDACTED] provvedeva a disdettare tutte le utenze, tra cui luce e gas, contattando i fornitori ai rispettivi recapiti telefonici indicati nelle fatture in allora ricevute;

3) In data 22 aprile 2005 l'attore opponente si recava presso gli uffici della sede operativa di [REDACTED] S.p.A. – divisione [REDACTED] (già [REDACTED] in Torino, [REDACTED] per confermare la disdetta del contratto di somministrazione gas sul PDR [REDACTED]

4) In tali circostanze di tempo e di luogo l'operatore di sportello acquisiva la richiesta come da cronologico Italgas che si rammostra al teste (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. n. 4 parte convenuta);

5) Nel mese di maggio 2005 il signor [REDACTED] e la propria famiglia si trasferivano temporaneamente presso la famiglia del signor [REDACTED] in Rivarolo Canavese nell'attesa di ricevere l'assegnazione della casa ATC per la quale era in graduatoria;

6) Nel mese di luglio 2005 l'opponente si trasferiva nell'immobile ATC assegnato sito in Torino, strada [REDACTED] scala B, ove da quel momento sino a tutt'ora ha sempre avuto residenza, dimora e domicilio.

Ove ritenuto opportuno, si insta affinché il Giudice voglia ordinare [REDACTED] S.p.A., in qualità di distributore locale, l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione inerente le vicende intercorse e gli interventi effettuati sul PDR [REDACTED] nel periodo oggetto di causa.

In via principale

- Accertare e dichiarare che l'opponente non è titolare del rapporto passivo dedotto in giudizio e, conseguentemente, che nulla è dovuto a [REDACTED] S.p.A. in forza del decreto ingiuntivo opposto;

- Revocare quindi il decreto ingiuntivo n. 4463/2019 (R.G. 10643/2019) del 03/05/2019 emesso dal Tribunale di Torino con ogni conseguenziale statuizione.



In subordine:

Nel non creduto caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la prescrizione, in tutto o in parte, dei crediti vantati da [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A..

In ogni caso

- Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei legali antistatari che dichiarano di averle anticipate e non riscosse, da determinarsi con l'incremento del 30 % previsto dal comma 1 bis dell'art. 4 DM 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 essendo gli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e/o la fruizione e che, in particolare, consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto."

(v. il verbale dell'udienza del 13.4.2022)

Parte opposta [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.):

"- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;

- sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio."

(v. il verbale dell'udienza del 13.4.2022)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del

c.p.c..

Come è noto oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex



art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.

Ciò detto, con il decreto ingiuntivo n. 4463/2019 qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto alla parte opponente [REDACTED] [REDACTED] il pagamento della somma di € 7.009,45 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.p.A.).

Nel ricorso monitorio la predetta parte opposta [REDACTED] S.p.A. ha in particolare dedotto quanto segue:

1. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti di

la [REDACTED] della somma capitale di **7.009,45**, importo relativo alla fornitura correlata all'utenza n. **120388784701** erogata nei locali di VIA

2. quanto sopra esposto risulta dalle fatture e dall'estratto conto notarile autenticato che costituisce prova del credito ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e 634 c.p.c. (**doc. n. 2**);

3. alcun effetto hanno sortito i molteplici solleciti di pagamento effettuati dalla creditrice, anche per mezzo dello scrivente procuratore (**doc. n. 3**);

(v. pag. 1 del ricorso monitorio).

2. I motivi di opposizione.

La parte opponente [REDACTED] [REDACTED] deduce l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta in sede monitoria sulla base dei seguenti motivi:

1) mancato esperimento del tentativo di conciliazione come stabilito dalla delibera n. 209/2016/E/Com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) (v. pagine 5 e 6 dell'atto di citazione in opposizione);

2) difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio (v. pagina 6 dell'atto di citazione in opposizione);



3) difetto di prova del credito ingiunto (v. pagina 7 dell'atto di citazione in opposizione);

4) difetto di diligenza e buona fede contrattuale di [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A. (v. pagine 7 e 8 dell'atto di citazione in opposizione);

5) intervenuta prescrizione del credito azionato, con peculiare riferimento al periodo "*antecedente al febbraio 2013*", per decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 del codice civile (v. pagine 7 e 8 dell'atto di citazione in opposizione).

3. L'istruttoria svolta.

L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

4. Sul dedotto mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

Il motivo è infondato e va disatteso.

Deve invero ritenersi che nel caso di specie non ricorra un'ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione come previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 2 comma 24 lettera b) della Legge n. 481/95, dell'articolo 141 comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 206/2006 (c.d. Codice del Consumo) e dal c.d. T.I.C.O. (Testo Integrato Conciliazione) approvato con delibera 209/2016/E/com dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

L'evocato tentativo di conciliazione, alla luce del disposto predetto, deve infatti essere promosso dal cliente finale e non già dalle società di vendita (cfr., sul punto, Tribunale Ordinario di Roma, Sezione X, ordinanza del 25.2.2017).

Sul punto si richiama – fra l'altro - il contenuto dell'articolo 7 della predetta delibera 209/2016/E/com nel quale l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata espressamente al solo cliente finale, ciò che conferma che detta condizione di procedibilità attiene alle sole controversie



promosse dal cliente finale, dovendosi escludersi l'ipotesi dell'opposizione a decreto ingiuntivo nella quale l'attore sostanziale è l'operatore o gestore.

Depongono altresì in tal senso l'articolo 7 e l'articolo 8 della cennata delibera laddove viene previsto quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso.

5. Sul merito dell'opposizione

L'opposizione ex art. 645 del c.p.c. qui deliberata, come avanzata dall'odierno opponente [REDACTED] è fondata e – pertanto - merita accoglimento.

La parte opposta [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.p.A.) rivendica il pagamento delle somme sotto trascritte riferite alle seguenti fatture:

Conto Cliente	Fattura	Importo Totale	Importo Insoluto	Importo Pagato	Scadenza
120388784701	1520434294	€ 69,23	€ 40,73	€ 28,50	17/06/2015
120388784701	1515333487	€ 242,48	€ 242,48	€ 0,00	30/04/2015
120388784701	1508021088	€ 218,42	€ 218,42	€ 0,00	23/02/2015
120388784701	1441526118	€ 147,95	€ 147,95	€ 0,00	18/12/2014
120388784701	1434381354	€ 75,04	€ 75,04	€ 0,00	29/10/2014
120388784701	1428847718	€ 88,48	€ 88,48	€ 0,00	30/08/2014
120388784701	1422680741	€ 88,40	€ 88,40	€ 0,00	01/07/2014
120388784701	1418615324	€ 216,61	€ 216,61	€ 0,00	08/05/2014
120388784701	1409647453	€ 268,20	€ 268,20	€ 0,00	04/03/2014
120388784701	1338808623	€ 158,87	€ 158,87	€ 0,00	24/12/2013
120388784701	1331576380	€ 41,55	€ 41,55	€ 0,00	22/10/2013
120388784701	1325836375	€ 41,88	€ 41,88	€ 0,00	30/08/2013
120388784701	1320748875	€ 78,44	€ 78,44	€ 0,00	03/07/2013
120388784701	1314933643	€ 169,09	€ 169,09	€ 0,00	02/05/2013
120388784701	1309486534	€ 207,51	€ 207,51	€ 0,00	11/03/2013
120388784701	1223374528	€ 120,20	€ 120,20	€ 0,00	07/01/2013
120388784701	1218790273	€ 70,41	€ 70,41	€ 0,00	18/11/2012
120388784701	1212537949	€ 118,98	€ 118,98	€ 0,00	01/09/2012
120388784701	20120411	€ 3.018,71	€ 3.018,71	€ 0,00	24/05/2012
120388784701	20081211	€ 323,47	€ 323,47	€ 0,00	29/01/2009
120388784701	20080411	€ 153,11	€ 153,11	€ 0,00	15/05/2008
120388784701	20080211	€ 54,95	€ 54,95	€ 0,00	17/03/2008
120388784701	20071211	€ 130,64	€ 130,64	€ 0,00	28/12/2007
120388784701	20070811	€ 1.655,40	€ 935,59	€ 719,81	24/10/2007
TOTALI		€ 7.757,76	€ 7.009,45	€ 748,31	

(v. pagina 10 della comparsa di costituzione e risposta).



Si tratta di periodi di consumo tutti successivi al 2006 e segnatamente avutisi a decorrere dalla seconda parte del 2007.

I consumi di gas in parola si riferiscono poi al PDR (Punto di Riconsegna) n. [REDACTED] relativo all'abitazione sita in Torino alla via [REDACTED]

L'opponente [REDACTED] deduce di aver abbandonato la predetta abitazione a far data dal 2005, per trasferirsi in un diverso alloggio sito in Torino alla [REDACTED]

Ebbene, elemento dirimente ai fini del decidere è stabilire se il rapporto contrattuale in allora instaurato si è interrotto nel 2005 allorquando l'opponente [REDACTED] (nato nel 1932, e oggi avente 87 anni) ha abbandonato l'abitazione sita in Torino alla via [REDACTED] ovvero se esso è proseguito anche oltre l'anno 2005 e sino al 2018, con conseguente imputazione al [REDACTED] anche dei consumi avutisi successivamente all'agosto 2005.

Come è noto, una volta instaurato il giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c., spetta alla parte opposta (che promuove il procedimento monitorio) ex art. 2697 del codice civile l'onere della prova del credito azionato.

A tal proposito è d'uopo osservare come parte opposta [REDACTED] S.p.A. (ora [REDACTED] S.p.A.) non ha prodotto in atti il contratto di somministrazione e vendita del gas stipulato fra l'odierno opponente ed essa opposta quale società di vendita.

Invero, nell'indice del ricorso monitorio, così come in quello della comparsa di costituzione e risposta e degli altri atti di causa, nulla è indicato.

Nell'indice della comparsa di costituzione e risposta, in particolare, è indicata sub doc. n. 3 la seguente dizione: "*Ricostruzione fascicolo di cui al procedimento monitorio, con relativi allegati e copia decreto*".



Analizzando gli atti effettivamente depositati in via telematica non si riscontra alcuna copia di contratto sottoscritto dall'odierno opponente.

E' prodotto un documento pdf denominato "*Copia contratto Gas CA 700142478*".

Aperto tale file - però - non si rinviene alcun contratto riferibile all'odierno opponente.

Infatti, si riscontra solo una mera scheda (senza sottoscrizione alcuna), relativa all'utenza di tale [REDACTED] con riferimento ad altra abitazione sita in Milano alla via [REDACTED]

Si tratta - a ben vedere - di documento del tutto estraneo al tema di causa.

Ciò posto, non essendo stato prodotto il contratto intercorso fra le parti, non è neanche possibile verificare e affermare (come sostenuto dalla Difesa opposta) che la disdetta operata dall'odierno opponente nel corso del 2005 sia stata erroneamente comunicata o dichiarata dall'opponente.

Piuttosto, dal documento prodotto sub doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta, recante la videata tratta dall'applicativo gestito da [REDACTED] relativa agli eventi attinenti al PDR (Punto di Riconsegna) n. 09951203887874, si evince che effettivamente l'odierno opponente [REDACTED] ha realmente provveduto alla richiesta di disattivazione:

Esponi nel formato: pdf

Codice di vendita	Servizio	Numero Riferente Distributore	Data Inizio servizio	Data/Fine Ora Appuntamento	Data Esposizione servizio	Data Notifica	Stato amministrativo	Costo	Regime sociale cliente finale
	Disattivazione della fornitura (S-PR-004)	N12038878470101	22/04/2005	07/09/2007 10:00/11:59	27/04/2005 14:25:00	04/09/2007 09:20:00	Annullamento confermato (ACF)	1,06	CAVUOTO DOMENICO

(v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta).

Gli eventi successivi ivi riportati confermano inoltre che al [REDACTED] è subentrato altro soggetto (" [REDACTED] e che solo in seguito (nell'anno 2015) vi è stata una formale "riattribuzione" (mediante "*rettifica di dati anagrafici cliente in essere*") della fornitura al [REDACTED] senza tuttavia che nell'odierna sede processuale sia stata prodotta adeguata e



**pertinente documentazione contrattuale giustificativa di tale evento
 (risalente al 2015):**

DETTAGLIO		ESRI									
	Preventivo Modifica Impianto (S-PI-004)	P118466	04/09/2007	07/09/2007 10:00:11:59	07/09/2007 00:00:00	07/09/2007 15:46:33	Eseguito (ESE)	998		KHOURY CAROLINA	
DETTAGLIO		ESRI									
	Esecuzione Lavoro da Preventivo (S-IM-001)	P118466	04/10/2007	15/10/2007 12:00:13:59	15/10/2007 13:00:00	16/10/2007 11:21:25	Eseguito (ESE)	999		KHOURY CAROLINA	
DETTAGLIO		ESRI									
	Cambio contatore attivo (S-AI-002)	L1295899	23/10/2007		15/10/2007 00:00:00	23/10/2007 08:47:22	Eseguito (ESE)	754			
DETTAGLIO		ESRI									
	Chiusura tecnica contatore (S-AI-000)	L1295875	23/10/2007		15/10/2007 00:00:00	23/10/2007 08:09:19	Eseguito (ESE)	888			
DETTAGLIO		ESRI									
	Servizio di rettifiche dati anagrafici cliente in essere (S-CO-131)	AE25050431	23/09/2015		23/09/2015 08:26:38	23/09/2015 08:26:41	Eseguito (ESE)	999		CAVUOTO DOMENICO	
DETTAGLIO		ESRI									
	Servizio di rettifiche dati anagrafici cliente in essere stesso CF/PIVA cliente finale (S-CO-231)	IG27353080	28/03/2016		26/03/2016 08:32:28	27/03/2016 11:09:45	Eseguito (ESE)	999		CAVUOTO DOMENICO	
DETTAGLIO		ESRI									
	Chiusura per sospensione fornitura per morosità (SM1)	IG27359481	30/03/2016		18/04/2016 08:15:00	18/04/2016 14:15:04	Eseguito negativo (ESN)	011			
DETTAGLIO		ESRI									
	Interruzione fornitura per morosità (SM2)	IG28362408	14/06/2016		04/01/2017 09:38:48	04/01/2017 09:38:50	Annullato da Rete (ANR)	2			
DETTAGLIO		ESRI									
	Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR (CA2)	IG34186285	21/07/2017	01/09/2017	01/09/2017 00:01:56	07/09/2017 18:17:32	Eseguito (ESE)	999		CAVUOTO DOMENICO	

(v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta).



Il certificato di residenza storico prodotto in atti dalla Difesa opponente, a sua volta, conferma che l'odierno opponente [REDACTED] [REDACTED] non è stato più residente all'indirizzo in Torino di via [REDACTED] [REDACTED] a far data dall'agosto del 2005 e che egli sino all'attualità ha risieduto e risiede in Torino presso l'abitazione sita alla [REDACTED] Scala B:



CITTA' DI TORINO
SERVIZI DEMOGRAFICI

Mod. APR_001_RES_REV0

CERTIFICATO

DI RESIDENZA STORICO

SULLE RISULTANZE DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

SI CERTIFICA CHE

RISULTA ISCRITTO IN QUESTA ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DAL 24/03/1961 PROVENIENTE DA CERIGNOLA (FG)

SUCCESSIVAMENTE AL 01/02/2004 SONO STATE REGISTRATE LE SEGUENTI VICENDE ANAGRAFICHE:

05/08/2005 CAMBIO INDIRIZZO DA

TORINO, 20/05/2019 CMS030273-12:53 *

Codispoti Antonia
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
CODISPOTI ANTONIA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO



(v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente).

In assenza di pertinente documentazione contrattuale (che era onere della parte opposta produrre) deve allora ritenersi che la riconduzione dall'utenza in questione all'opponente [REDACTED] sia errata, in quanto il materiale probatorio presente in atti lascia inferire che a partire dall'agosto 2005 i consumi registrati presso il PDR (Punto di Riconsegna) n. 09951203887874 non possono essere attribuiti all'opponente e che il rapporto contrattuale non sia proseguito oltre la predetta data.



Né – d'altra parte – appare connotato da buona fede contrattuale (ex artt. 1366 e 1375 del codice civile) il comportamento della parte opposta che – pur a seguito delle evidenti anomalie risultanti dal portale [REDACTED] – non ha compiuto nessun accertamento di fatto mediante verifica in concreto della corretta posizione contrattuale del cliente finale e della sua identificazione, continuando a fornire e somministrare gas pur in presenza di una situazione fattuale abnorme.

A tanto consegue quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio dalla parte opposta deve pertanto rigettarsi per difetto di prova non essendo stata provata la titolarità del rapporto contrattuale *ex latere debitoris* in capo al [REDACTED] soggetto da ritenersi inoltre estraneo rispetto ai consumi registrati in riferimento ai flussi di cui al PDR n. [REDACTED]

6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni giustificano altresì il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in corso di causa dalla parte opponente (si tratta di una richiesta di prova testimoniale) in quanto riferite a circostanze non rilevanti ai fini del decidere ovvero già documentalmente risultanti.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.



55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) opportunamente diminuiti in ragione della prossimità del *quantum* oggetto di causa al valore più basso della forbice considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 800,00
 - b) fase introduttiva → € 700,00
 - c) fase istruttoria → € 1.000,00
 - d) fase decisionale → € 1.000,00
- = per un totale di € 3.500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dalla parte opponente [REDACTED] revoca il decreto ingiuntivo qui opposto n. 4463/2019.

2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata con la presentazione del ricorso monitorio dalla parte opposta [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.) nei confronti della parte opponente [REDACTED]

3) Condanna parte opposta [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.) alla rifusione, in favore della parte opponente [REDACTED] delle spese di lite (da distrarsi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 del c.p.c.) che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 5 ottobre 2022.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende

